

**Capitolato d'appalto per il servizio di pulizia a ridotto
impatto ambientale, dei Locali di ARST SpA
suddiviso in n. 11 LOTTI**

Capitolo 1: Norme Generali

Pag. 1-19

Capitolo 2: Norme Tecniche

pag. 20-29

Descrizione dei LOTTI:

LOTTO 1	<p>DIREZIONE CENTRALE Uffici della Direzione Centrale, via Posada 8-10, Cagliari</p>
LOTTO 2	<p>SEDE FERROVIARIA E METROTRANVIARIA DI MONSERRATO Sede di Monserrato via Pompeo Fermate Linee Metro Stazione Gottardo-Monserrato Stazione di Cagliari piazza Repubblica Sedi Servizi stagionali Turistici – Trenino Verde (Arbatax, Seui, Gairo, Laconi Sorgono)</p>
LOTTO 3	<p>SEDE AUTOMOBILISTICA DI CAGLIARI Autostazione ed uffici di Cagliari, piazza Matteotti Officina di Cagliari, viale Monastir Deposito di San Vito Deposito di Sadali Deposito di Isili</p>
LOTTO 4	<p>SEDE AUTOMOBILISTICA DI IGLESIAS Officina ed uffici di Iglesias Deposito di Carbonia e Centro Intermodale Deposito di Santadi</p>
LOTTO 5	<p>SEDE AUTOMOBILISTICA DI GUSPINI Officina ed uffici di Guspini Deposito di Sanluri Deposito di Villacidro</p>
LOTTO 6	<p>SEDE AUTOMOBILISTICA DI ORISTANO Officina ed uffici di via Copenaghen Autostazione di via Cagliari Deposito di Abbasanta Deposito di Ales Deposito di Laconi Deposito di Bosa</p>

<p>LOTTO 7</p>	<p>SEDE FERROVIARIA DI MACOMER Sede Uffici, Officine, depositi di Macomer corso Umberto Stazione ferroviaria di Macomer Stazione ferroviaria di Nuoro SEDE AUTOMOBILISTICA DI NUORO Officina ed uffici di Pratosardo Autostazione di Nuoro via Sardegna Deposito automobilistico Macomer</p>
<p>LOTTO 8</p>	<p>SEDE AUTOMOBILISTICA DI LANUSEI - TORTOLI' Sede di Lanusei via Marconi Deposito di Tortoli</p>
<p>LOTTO 9</p>	<p>SEDE AUTOMOBILISTICA DI OLBIA Uffici ed ex autostazione di Olbia, corso Umberto Officina di Olbia, via Vittorio Veneto</p>
<p>LOTTO 10</p>	<p>SEDE AUTOMOBILISTICA DI SASSARI Uffici ed officine di Sassari viale Porto Torres Autostazione via Zirano Officina automobilistica ed uffici di Alghero Deposito di Bono Deposito di Ozieri Deposito di Pozzomaggiore Deposito di Nulvi</p>
<p>LOTTO 11</p>	<p>SEDE FERROVIARIA E METROTRANVIARIA DI SASSARI Sede ferroviaria e metrotranviaria di Sassari (via Sicilia) Fermate Linea metrotranviaria Stazione ferroviaria di Alghero Stazione di Sorso Stazione di Olmedo Stazione di Tempio</p>

CAPITOLO 1: Norme Generali

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Formano oggetto del presente Capitolato le Norme Generali e le Norme Tecniche che disciplinano l'affidamento in appalto da parte di ARST SpA dei servizi specificati al successivo Art. 3.

L'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 29.01.2021 e ss.mm.ii. (rif. G.U. n.42 del 19.02.21 e n.236 del 02.10.21), recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti". L'appaltatore, dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre le evidenze documentali di tale adeguamento. In particolare dovrà essere dichiarato in autocertificazione il pieno rispetto dei contenuti del D.M. di cui sopra che si allega alla documentazione d'appalto per farne parte integrante e sostanziale.

Dovranno essere adottate inoltre tutte le misure previste dalle norme anticontagio emanate dagli Enti competenti e da ARST SpA in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia derivante dal c.d. virus Covid-19.

Art. 2 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 3 - SERVIZI IN APPALTO

Il servizio riguarda la pulizia di locali coperti, aree, opere allo scoperto nonché arredamenti, infissi, mobili ecc. in essi esistenti, secondo le Norme Tecniche di cui al Capitolo 2 del presente Capitolato, nel quale sono precisate le aree e i locali nei quali l'impresa deve espletare il servizio, nonché i dettagli relativi a ciascuna delle operazioni di seguito elencate:

1. Pulizia Uffici
2. Pulizia Officine, Magazzini, Laboratori
3. Pulizia Piazzali e Aree all'aperto (aree di sosta, banchine, fermate, terrazze, etc.)
4. Pulizia Anditi, Corridoi, Ascensori
5. Pulizia Servizi igienici

Si specifica che il precedente elenco include il complesso delle tipologie di operazioni generalmente da erogare nell'intero ambito aziendale. In ciascuna Sede ARST specificamente interessata le operazioni richieste sono quelle indicate nella Scheda Tecnica di dettaglio che riporta la tipologia e la frequenza degli interventi. Le fasce orarie all'interno delle quali



dovranno essere effettuate le prestazioni appaltate, saranno concordate con ciascun Responsabile Locale della sede oggetto della prestazione, prima dell'avvio delle attività.

I dati riportati in ciascuna Scheda Tecnica si riferiscono alla situazione attualmente in essere. Qualora dovessero manifestarsi diverse esigenze organizzative, ARST SpA si riserva il diritto di variare nei limiti del 20%, le attività appaltate, con eventuali estensioni/riduzioni tecniche e/o geografiche.

La quantificazione economica delle variazioni in aumento sarà concordata con l'appaltatore il quale fornirà un preventivo per l'approvazione di ARST.

La quantificazione economica delle variazioni in diminuzione seguirà lo stesso percorso di cui sopra con la produzione da parte della ditta appaltatrice di una scheda analitica in luogo del preventivo.

Sia per le variazioni in aumento che per quelle in riduzione l'elaborazione del preventivo/scheda analitica dovrà essere effettuata in conformità all'offerta economica e tecnica presentata in fase di gara.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l'espletamento del servizio ad esso affidato in appalto, nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente.

ARST SpA ha, in ogni caso, la facoltà di intervenire in ordine alla predetta organizzazione, in relazione alle esigenze del servizio automobilistico, ferroviario e tranviario, ed alle caratteristiche dell'impianto.

L'Appaltatore, oltre alle normali esigenze, deve tempestivamente adeguarsi ad eventuali maggiori necessità stagionali od eccezionali, in modo da assicurare il servizio in ogni evenienza.

All'inizio ed al termine della prestazione lavorativa ogni addetto dovrà registrare la propria presenza utilizzando, laddove previsto, apposito dispositivo di rilevazione delle presenze o, in mancanza di questo, registrando l'orario di ingresso e di uscita nell'apposito registro presenze predisposto a cura dell'Appaltatore che deve comunque restare a disposizione dei Responsabili locali delle Sedi ARST. Ogni interruzione del servizio, abbandono e rientro nel posto di lavoro andrà registrato con la medesima procedura.

L'orario di espletamento del servizio affidato in appalto è stabilito da ARST SpA in relazione alle necessità del servizio ed alle caratteristiche dell'impianto manifestate da ciascun Responsabile locale.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare, prima dell'inizio del servizio:

- a) il nominativo del Responsabile del Contratto appaltato (e relativi indirizzi mail, numeri di telefono e di fax sempre funzionanti e raggiungibili, nelle ore ed in tutti i giorni dell'anno in cui viene effettuato il servizio di pulizia) che, nell'arco temporale di 120 minuti dalla richiesta inoltrata da ARST SpA, dovrà recarsi presso la Sede aziendale per la soluzione dei problemi riscontrati;
- b) Il nominativo dei Preposti per ciascuna Sede (rif. D.Lgs n.81/2008 art.26 comma 8-bis);
- c) il nominativo del Responsabile locale del servizio appaltato, dotato di autonomia decisionale sufficiente a risolvere le ordinarie questioni operative, organizzative e di controllo. A tal fine dovrà essere presente in loco tutti i giorni, ad eccezione dei festivi, per la soluzione di eventuali problemi e/o per procedere ad eventuali controlli in ordine alla correttezza e completezza delle operazioni eseguite. Il Responsabile locale del servizio appaltato vigilerà, tra l'altro, che ogni addetto compili ed aggiorni scrupolosamente, a singola prestazione eseguita, il rapportino di lavoro che potrà essere consultato dai referenti aziendali ARST qualora se ne presenti la necessità. Nelle sedi minori,



laddove sia presente un solo addetto, lo stesso sarà anche Responsabile locale del servizio appaltato. Nelle sedi maggiori, laddove si lavori contemporaneamente su piazzali diversi e distanti (ad esempio: Sassari bus e Sassari treni e tram) saranno necessari Responsabili locali distinti.

- d) le generalità dei lavoratori utilizzati nell'appalto in oggetto, attestandone la loro regolare assunzione e, se del caso, il permesso di soggiorno dei lavoratori extracomunitari. Ogni variazione che dovesse in seguito intervenire circa i responsabili o gli addetti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Azienda. Non sarà consentito l'accesso di personale non previamente accreditato presso ARST SpA.
- e) L'elenco delle attrezzature disponibili, indicando, per quelle più significative, marca, modello ed eventuale numero di matricola;

Tutte le prestazioni dei dipendenti dell'Appaltatore debbono essere rese nel completo rispetto delle disposizioni e dei regolamenti, con ogni possibile sollecitudine e senza arrecare intralcio o molestia sia agli utenti sia al personale dipendente ARST SpA.

L'Appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte del personale dipendente, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio appaltato.

Art. 5 – INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO AUTOMOBILISTICO, FERROVIARIO E TRANVIARIO

In tutti quei casi in cui le operazioni di pulizia dovessero interferire con l'esercizio automobilistico/ferroviario/tranviario, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità del servizio.

ARST SpA si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la regolarità e la sicurezza dell'esercizio automobilistico/ferroviario/tranviario.

Art. 6 - SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI

Le Imprese concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente il sopralluogo, a loro cura e spese, al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi d'offerta. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente recapito: Giovanni Melis - Servizio Sicurezza e Qualità (tel. 0702657609 – g.melis@arst.sardegna.it) deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I sopralluoghi dovranno pertanto permettere alle Imprese concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'Impresa aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati del presente Capitolato per richiedere, durante o al termine dei lavori, il riconoscimento di oneri non previsti in sede d'offerta.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA I REQUISITI E GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

Il personale addetto ai servizi affidati in appalto in applicazione del presente Capitolato deve possedere i requisiti fisici e le capacità professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi medesimi.

ARST SpA ha la facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quei lavoratori che non ritiene di dover avere nel proprio ambito.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:



in servizio vesta con adeguato abbigliamento da lavoro ed i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) prescritti.
sia sempre munito di documento di riconoscimento ammesso dalla legge, nonché di apposito tesserino per la circolazione negli impianti di ARST SpA interessati dal servizio in appalto. I tesserini dovranno essere predisposti a cura e spese dell'Appaltatore e dovranno portare le firme dell'Appaltatore stesso e del rappresentante designato da ARST SpA;

tenga sempre un contegno corretto;

consegna immediatamente al Responsabile di Sede o ad un suo delegato le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute nell'ambito dell'impianto;

segnali al rappresentante designato da ARST SpA le avarie, le mancanze e le altre anomalie che rilevasse nel corso dell'attività svolta.

È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale di:

prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo ad ARST SpA anche se interessati all'esecuzione del servizio in appalto;

chiedere compensi o regalie;

divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio appaltato;

prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi di ARST SpA.

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti (rif. CAM - D.M. 29.01.2021 di cui all'All.1 Sub.C lettera C) - "Clausole contrattuali" - punto 1):

- a) Differenze tra detersione e disinfezione;
- b) Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- c) Modalità di conservazione dei prodotti;
- d) Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- e) Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- g) Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- h) Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- i) Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;



- j) Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile.
Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati.

L'Appaltatore deve inoltre erogare al proprio personale impiegato nei servizi appaltati, idonea formazione documentabile, riguardante le tipologie e modalità operative per l'espletamento dei servizi descritte all'art.3 delle Norme Tecniche.

Art. 8 - PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI O INTEGRATIVE

Per esigenze occasionali od eccezionali, ARST SpA può richiedere all'Appaltatore, che rimane perciò obbligato ad eseguire, prestazioni supplementari od integrative dei servizi indicati all'art. 3 delle Norme Tecniche.

Art. 9 - IMPIEGO ATTREZZI E MATERIALI

Per quanto riguarda i mezzi e gli attrezzi d'opera forniti dall'Appaltatore, occorrenti per l'espletamento del servizio appaltato, si stabilisce quanto segue:

1. tutti i materiali, prodotti, attrezzature e macchinari impiegati dovranno obbligatoriamente rispettare i requisiti stabiliti dal D.M. 29.01.2021. Essi dovranno essere nel quantitativo sufficiente per fronteggiare le esigenze dell'appalto e possedere i necessari requisiti in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui debbono operare e alla natura del servizio cui vengono adibiti;
2. le attrezzature e i macchinari suddetti dovranno essere contrassegnati con il nome dell'Appaltatore e rispondere alle norme sulla sicurezza;
3. ARST SpA non si costituisce in alcun modo depositario delle cose, degli attrezzi e dei mezzi di proprietà dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti che verranno a trovarsi nelle aree e nei locali di sua pertinenza, rimanendo la loro custodia e conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, senza responsabilità alcuna per ARST SpA per mancanze, sottrazioni, furti, manomissioni, distruzioni ecc. dovute a qualsiasi causa non esclusi gli incendi. Laddove possibile ARST SpA consentirà, per il tramite dei Responsabili delle Sedi, l'uso di locali; ciò con esclusivo utilizzo ai fini di deposito mezzi e materiali.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito per i seguenti motivi:

1. tutte le prestazioni sono considerate principali e non scindibili.
2. è necessario limitare l'accesso di terzi nelle sedi ARST per:
 - 2.1. efficientare i monitoraggi delle prestazioni appaltate;
 - 2.2. limitare i rischi derivanti da interferenze; ciò in considerazione anche dell'ultima situazione pandemica;
 - 2.3. garantire un adeguato standard di riservatezza sia in materia di privacy sia in merito a qualsiasi elemento riguardante le attività e le procedure aziendali.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.



3. garantire il rispetto delle clausole sociali (eventuali subappalti potrebbero comportare la mancata assunzione e la riduzione dell'orario di lavoro degli operatori delle imprese uscenti).

Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE – RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – CODICE ETICO

Nella sua qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve, a tutta sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative alla sicurezza ed igiene del lavoro, fornendo al personale le dotazioni di mezzi di protezione individuale e collettiva.

Dovrà inoltre provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei lavoratori, etc.

L'Appaltatore è obbligato, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto (e se cooperativa anche nei confronti dei soci) a provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto (e se cooperativa anche nei confronti dei soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso, intendendosi applicabile il più favorevole in presenza di più contratti collettivi nazionali di lavoro per la stessa categoria.

L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare il sopra indicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Codice Etico. Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 231/01, ARST SpA ha adottato un proprio Codice Etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet www.arst.sardegna.it, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività. L'appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice Etico e si obbliga al rispetto ed all'osservanza dei principi in esso contenuti.

Art. 12 - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E TRATTENUTE

ARST SpA ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che, da parte dell'Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

ARST SpA può effettuare direttamente accertamenti e controlli circa la tutela e il trattamento normativo ed economico del personale, indipendentemente da quelli di competenza degli Organi del Ministero del Lavoro.

Qualora ARST SpA, rilevi l'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi verso il personale dipendente - sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie e le previdenze in genere a favore dei lavoratori - ARST SpA adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni - ivi compresa



eventualmente la risoluzione del contratto di appalto prevista all'art. 18 – e procederà ad effettuare le trattenute sui pagamenti in acconto e sul saldo, nonché ad incamerare il deposito cauzionale.

In caso di inadempienze salariali dell'Appaltatore verso il personale dipendente, ARST SpA dopo aver diffidato l'Appaltatore a dimostrare, entro il termine stabilito nella stessa diffida, di aver adempiuto al pagamento delle retribuzioni dovute, può corrispondere in tutto o in parte, ai lavoratori impiegati nell'appalto, il corrispettivo giornaliero costituito dalla paga base e da ogni altra indennità giornaliera fissa sicuramente spettante ai lavoratori medesimi per il periodo cui si riferiscono le inadempienze. A tale scopo l'Appaltatore è obbligato a fornire i dati e i documenti relativi e tutte le altre indicazioni che ARST SpA ritenesse opportuno richiedere.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo citato in precedenza, ARST SpA non assume alcuna responsabilità circa eventuali errori in cui dovesse incorrere per la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.

Le somme pagate da ARST SpA per il suddetto titolo, fino a concorrenza dei crediti spettanti ai lavoratori, non potranno superare i crediti disponibili all'atto del pagamento e saranno recuperate sul corrispettivo di appalto e dalla cauzione definitiva.

Quanto in precedenza evidenziato si intende permanere anche dopo la cessazione delle prestazioni oggetto del contratto fin quando vi sia disponibilità dei relativi crediti e della cauzione definitiva.

Per le predette trattenute come per ogni sospensione o ritardo nei pagamenti in dipendenza di quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione; né ha titolo in nessun caso a corresponsione di interessi o a risarcimento di danni a carico di ARST SpA.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

ARST SpA non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare al personale od alle cose di ARST SpA od a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne ARST SpA da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa. In considerazione di ciò, l'Appaltatore dovrà necessariamente stipulare idonea polizza assicurativa con massimale pari a € 5.000.000 (5 milioni di euro) che garantisca la ristorazione economica di ogni danno che dovesse derivare dall'espletamento del servizio appaltato.

La mancata produzione della polizza in questione costituirà elemento ostativo al regolare rapporto di fornitura del servizio causando, conseguentemente, la risoluzione contrattuale.

Art. 14 - SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO – PENALITÀ'

ARST SPA applicherà nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penalità:

- mancato svolgimento delle prestazioni indicate nelle Schede Tecniche, una penale **pari allo 1 per mille** del valore dell'appalto ribassato in sede di offerta per ciascuna carenza riscontrata;
- ritardata o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni indicate nelle Schede Tecniche, una penale giornaliera **pari allo 0,8 per mille** del valore dell'appalto ribassato in sede di offerta per ciascuna carenza riscontrata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AF'.



- altre carenze rilevate da ARST non rientranti nei due precedenti punti, una penale **pari allo 0,8 per mille** dell'appalto ribassato in sede di offerta per ciascuna carenza riscontrata, quali ad esempio (a titolo indicativo e non esaustivo):
 - o irreperibilità del personale dell'impresa nelle fasce orarie convenute;
 - o uso di macchine e prodotti non conformi ai CAM;
 - o impiego di personale non addestrato e non qualificato;
 - o mancato invio della comunicazione di variazione del personale impiegato prima che il personale sia avviato all'espletamento del servizio.

L'inadempimento, non appena riscontrato, verrà contestato dal Responsabile locale ARST al Responsabile locale del servizio appaltato. ARST invierà successivamente all'Appaltatore, via mail ordinaria o PEC, dettagliata comunicazione dell'inadempimento con il relativo calcolo analitico della penale.

L'applicazione delle penali non esclude comunque l'obbligo di effettuazione della prestazione contestata.

Qualora l'importo complessivo delle penali (somma di tutte le penali applicate nel corso dell'esecuzione del Contratto) risulti superiore al 10% del valore contrattuale dell'appalto, ARST SpA potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, per fatto e colpa dell'Impresa, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

L'importo delle penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite, con emissione di fattura.

Indipendentemente dall'applicazione di tali penalità, qualora l'Appaltatore durante il corso del contratto sospendesse per un tempo qualsiasi i servizi, o non li eseguisse, per qualsiasi causa, in modo regolare, completo e tempestivo, ARST SpA vi provvederà come crederà più opportuno a spese, rischio e responsabilità dell'Appaltatore, a carico del quale saranno posti tutti gli oneri derivanti da detta sospensione o dalla irregolare, incompleta e tardiva esecuzione o dai provvedimenti provvisori che ARST SpA fosse costretta ad adottare.

L'applicazione delle norme del presente articolo non esclude la facoltà da parte di ARST SpA di risolvere il contratto, né il suo diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 15 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I compensi dovuti da ARST SpA come corrispettivo mensile delle prestazioni dell'Appaltatore sono determinati dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta sull'importo complessivo rapportato su base mensile.

Il pagamento sarà effettuato, ad avvenuto accertamento della corretta esecuzione del servizio, a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura, esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura **SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72**.

ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica si riporta di seguito l'indirizzo telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST S.p.A.

PARTITA IVA: 00145190922

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.



PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che ciascun Responsabile delle Sedi provvederà a comunicare entro i dieci giorni successivi al mese di erogazione delle prestazioni. ARST, per ciascun contratto, richiederà l'emissione di diverse fatture sulla base delle suddivisioni contabili interne (che saranno comunicate alla stipula del contratto).

I suddetti pagamenti sono vincolati, come stabilito dalla normativa vigente, all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Oltre ai documenti suindicati dovranno essere rilasciate mensilmente da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, le quietanze in autocertificazione corredate da copia del documento di identità, attestanti la ricezione degli emolumenti spettanti;". Nella dichiarazione dovrà essere indicato il consenso informato al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Reg.UE 679/2016). Il legale rappresentante della ditta appaltatrice dovrà rilasciare mensilmente anch'esso, una dichiarazione in autocertificazione attestante il pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente; tale dichiarazione dovrà riportare il LOTTO di riferimento, l'elenco dei dipendenti e il mese di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo mensile delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Art. 16 – CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I singoli LOTTI saranno aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Sistema di punteggio per determinare il fornitore della migliore offerta

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è basata su un sistema di punteggi che prevede l'assegnazione di massimo 30 punti per il prezzo offerto e massimo 70 punti per il merito tecnico dei partecipanti, per un totale massimo di 100 punti.

Il punteggio totale per l'offerta i -esima (P_i) è dato dalla somma del punteggio attribuito al prezzo offerto (P_{pi}) e del punteggio attribuito al merito tecnico (P_{ti}), secondo la seguente espressione: $P_i = P_{pi} + P_{ti}$.

1. Valutazione del prezzo – n°30 punti disponibili complessivamente

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito dalla Commissione di gara, sulla base della seguente formula calcolata sul ribasso complessivo offerto:

$$(R_i/R_{max}) \times 30$$

dove:

R_i = Ribasso dell'offerta in esame

R_{max} = Ribasso massimo tra gli offerenti

30 = Punteggio massimo attribuibile

La ditta partecipante dovrà indicare, oltre al prezzo offerto, la relativa percentuale di ribasso.

2. Valutazione del merito tecnico - n°70 punti disponibili complessivamente

La valutazione del merito tecnico avverrà con l'attribuzione dei 70 punti disponibili distribuiti sui seguenti parametri:

Parametro A: ORGANIZZAZIONE - Punteggio massimo attribuibile: 34 PUNTI	
Fornire una relazione dettagliata indicante il Sistema di gestione che l'impresa concorrente intende adottare per:	
1. Programmare, attuare e verificare lo svolgimento delle attività richiamate nelle norme tecniche e la loro qualità; indicare in particolare la struttura organizzativa adibita al controllo, sue figure professionali e relativa formazione ed esperienza e le modalità di interfacciamento con i Responsabili locali ARST in merito alla programmazione e verifica delle attività (incluso autocontrollo).	Peso max: 12
2. Produrre la reportistica dei servizi espletati (incluse le problematiche del servizio con l'indicazione di eventuali correttivi da attuare) e le modalità di messa a disposizione/presentazione della stessa ad ARST (che potrebbe richiedere la compilazione di propria modulistica a cui l'appaltatore deve garantire il pronto adeguamento).	Peso max: 6
3. Verificare la presenza in servizio e l'operatività dei propri addetti ed effettuare il servizio nei casi di assenze del personale prevedibili e imprevedibili (ad esempio per ferie, permessi, malattia, scioperi, etc.).	Peso max: 5
4. Gestire e incentivare la raccolta differenziata nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti. È necessario considerare le problematiche derivanti dallo smistamento dei rifiuti in aree interessate da particolare afflusso di utenti esterni (es. passeggeri che sostano nelle autostazioni ARST).	Peso max: 5
5. Mantenere costanti le condizioni di igiene dei materiali e delle attrezzature utilizzate.	Peso max: 4
6. Minimizzare i tempi di intervento per eventuali servizi straordinari ed urgenti	Peso max: 2
Per l'implementazione del Sistema di Gestione l'impresa concorrente potrà mettere a disposizione di ARST applicativi web con accesso a sito internet mediante protocollo sicuro HTTPS non vincolato all'installazione di plugin o software sui dispositivi di ARST	

Parametro B – AMBIENTE - Punteggio massimo attribuibile: 12 PUNTI	
Fornire relazione e le evidenze indicate riguardo il contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto con riferimento ai CAM - D.M. 29 gennaio 2021 All.1, Sub C lettera d) p.1	
1. Uso ESCLUSIVO di detersivi per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze Indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze.	Peso max: 2

<p>2. Uso ESCLUSIVO di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Indicare la denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta.</p>	<p>Peso max: 4</p>
<p>3. Adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche; • la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 – 14044. <p>Descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, che devono dimostrare la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualità microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, che deve dimostrarne il plusvalore dal punto di vista ambientale.</p>	<p>Peso max: 6</p>

<p>Parametro C - RISORSE UMANE - Punteggio massimo attribuibile: 16 PUNTI</p>	
<p>Fornire una relazione nella quale venga indicato per il personale impiegato nell'espletamento del servizio:</p>	
<p>1. Tempi, criteri, programmi di formazione/aggiornamento, con particolare riferimento alla formazione richiamata nell'art.7</p>	<p>Peso max: 10</p>
<p>2. Le misure e le relative modalità di verifica che si intendono adottare per il benessere organizzativo (rif. cosiddetto "criterio sociale" CAM - D.M. 29 gennaio 2021 All.1, Sub C lettera d) p.3), tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc. .</p> <p>Descrivere le misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.</p>	<p>Peso max: 6</p>

<p>Parametro D - FLESSIBILITA' - Punteggio massimo attribuibile: 8 PUNTI</p>	
<p>1. Fornire una relazione dettagliata sulle modalità proposte per il recupero/compensazione delle prestazioni non erogate per esclusiva decisione di ARST SpA (ad esempio: per la chiusura straordinaria degli uffici). Saranno valutate le proposte di compensazione con l'erogazione anche di eventuali prestazioni non contemplate nel capitolato ma attinenti all'oggetto dell'appalto (ad esempio: smacchiatura/tinteggiature pareti interne degli uffici, servizi di facchinaggio, etc.).</p>	

N.B.:

- Le proposte di servizi integrativi e/o migliorativi indicate nell'offerta tecnica non dovranno assolutamente comportare aggravii di spesa per ARST SpA.





- L'Appaltatore, ad integrazione degli adempimenti di cui all'art.3 delle "Norme Tecniche", rimane contrattualmente obbligato a tutto quanto contemplato nell'offerta tecnica presentata. Conseguentemente ciò riguarderà anche gli aspetti relativi all'applicazione delle penalità in caso di inadempienza secondo quanto specificato all'art. 14 e art. 16 punto 4.

2.1. Particolari note Ambientali

La specificità dei servizi di pulizia reca la necessità di rispettare il del D.M. 29.01.2021 e ss.mm.ii. (rif. G.U. n.42 del 19.02.21 e n.236 del 02.10.21) del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare sui criteri ambientali minimi dettati specificamente per i servizi in parola (CAM). In tale ottica si richiede all'appaltatore l'inserimento all'interno dell'offerta tecnica degli elenchi dei prodotti, materiali e macchine che si intendono utilizzare per l'espletamento dell'appalto e la dichiarazione esplicita di rispondenza ai CAM - D.M. 29.01.2021 all'All.1 Sub.C lettera b) -"Specifiche Tecniche" così come riportato al successivo punto 2.1.1.

Il predetto inserimento nella busta contenente l'offerta tecnica è stato deciso in ragione della considerazione secondo cui, laddove fossero possedute caratteristiche e requisiti superiori a quelli minimi prescritti, poiché questi sono stati contemplati quali "criteri premiali", con attribuzione di specifico punteggio, la loro rivelazione non può che avvenire nella fase dedicata all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, in ossequio ai principi di segretezza dell'offerta, parità di trattamento nonché di imparzialità delle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice.

2.1.1. Specifiche da inserire all'interno dell'offerta tecnica:

- 2.1.1.1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie** (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2.
- 2.1.1.2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie.** Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9.
- 2.1.1.3. Macchine** Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale.

La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo ai prodotti ed alle macchine potrà essere verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.

3. Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica

La Commissione di Gara, in sedute riservate, provvederà a valutare le offerte tecniche dei concorrenti con il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i \times V_{ai}]$$

dove:

C_a = indice di valutazione dell'offerta tecnica(a).

\sum_n = sommatoria.

n = requisiti.

W_i = punteggio massimo attribuito al requisito i-esimo.

x = segno di moltiplicazione

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.

Il coefficiente V_{ai} relativo ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica "A - Organizzazione", "B - Ambiente", "C - Risorse Umane", "D - Flessibilità", sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando tale media in coefficienti definitivi variabili tra 1 e 0, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'assegnazione dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per gli elementi di natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica, avverrà tramite l'attribuzione di un giudizio a cui corrisponde un punteggio come specificato nella tabella che segue:

TABELLA FASCE DI VALUTAZIONE	
<i>Coefficiente / giudizio</i>	<i>Definizione</i>
da 0,86 a 1,00 = OTTIMO	la soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze di ARST SpA, contempla elementi tecnici e organizzativi di elevati livelli
da 0,66 a 0,85 = BUONO	la soluzione proposta è rispondente alle esigenze di ARST SpA, contempla elementi tecnici e organizzati in linea con i requisiti del capitolato
Da 0,50 a 0,65 = ADEGUATO	la soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze di ARST SpA,
Da 0,25 a 0,49 = SCARSO	la soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere parti sostanziali dell'offerta.
da 0,00 a 0,24 = INADEGUATO	la qualità della soluzione proposta è tale da pregiudicare l'utilità complessiva dell'offerta.

Ai fini della valutazione delle offerte, i coefficienti saranno espressi fino alla seconda cifra decimale, arrotondando all'unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

I punti della valutazione dei meriti tecnici sono aggiunti ai punti assegnati nella valutazione del prezzo per stabilire il fornitore dell'"offerta più vantaggiosa".

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 30, relativamente al punteggio tecnico complessivo attribuito dalla Commissione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

4. Penali (integrazione art.14 Norme Generali)

In caso di inadempimento delle prestazioni offerte nella Offerta Tecnica, ARST SPA applicherà nei confronti dell'Appaltatore la seguente penalità:

- mancato soddisfacimento degli elementi indicati nell'offerta tecnica, una penale giornaliera **pari allo 1 per mille** del valore dell'importo complessivo (relativo all'intera durata dell'appalto) ribassato in sede di offerta.



Art. 17 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto avrà durata di **due anni**. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, alla scadenza il contratto potrà essere **ripetuto n.2 volte disgiuntamente**, ciascuna delle quali per la durata di **un anno**. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data di scadenza del contratto in corso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente, e comunque non superiore a **6 mesi**, previa comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto può essere risolto a solo giudizio di ARST SpA senza bisogno di alcuna formale intimazione ma con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore di fatto abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- b) quando l'Appaltatore incorra in gravi inadempienze, formalmente contestate, agli obblighi assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio (vedi artt.14 e 16 comma 4);
- c) quando l'Appaltatore incorra nell'inosservanza degli obblighi previsti dal precedente art.11;
- d) quando l'Appaltatore incorra in grave e provata indegnità;
- e) al manifestarsi di esigenze organizzative che comportino sostanziali modifiche all'oggetto dell'appalto.
- f) per false dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore ad ARST SpA .

La risoluzione del contratto per i motivi indicati ai punti a), b), c), d), f) comporterà la cancellazione dell'impresa appaltatrice dall'elenco aziendale di imprese qualificate.

Tale cancellazione può avvenire anche dopo la naturale scadenza contrattuale, qualora successivamente sia stato accertato che l'impresa sia incorsa nelle inadempienze di cui al precedente art. 11.

Resta comunque salva la facoltà di ARST SpA di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE E CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli obblighi Contrattuali, l'Appaltatore dovrà, prima della firma del contratto, versare la cauzione definitiva stabilita negli atti di gara. La cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni ed obblighi contrattuali.

Art. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Nel contratto sarà stabilito il domicilio dell'Appaltatore agli effetti amministrativi e giudiziari.

Art. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'AR'.



Non verrà stipulato contratto nel caso di mancata certificazione da parte delle prefetture competenti, in ottemperanza alle norme sulle misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui alle Leggi n. 646 del 13/9/82, del D.L. 629 del 6/9/82 convertito in Legge n. 726 del 12/10/82 e Legge 23/12/82 n. 936.

Art. 22 - PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A BASE DI GARA

1. Stima costo orario:

Importo orario medio stimato	€ 20,23
costo manodopera	80%
altri costi (oneri sicurezza, costo materiali, ammortamenti, spese generali, utili d'impresa, ...)	20%

2. Stima produttività:

codice operazione	descrizione attività- rif. Norme Tecniche	produttività: metri quadri/h
1	pulizia ordinaria superfici	400
2	pulizia a fondo superfici	200
3	pulizia superfici e attrezzature officina e magazzino	200
4	Pulizia piazzali, marciapiedi, banchine, parcheggi	500
5	pulizia generica a richiesta	200
6	pulizia servizi igienici	150
7	pulizia refettorio-area consumazione pasti	150
8	pulizia infissi e sup. vetrate	150
9	pulizia balconi e terrazze	400
10	pulizia fosse di lavoro officina	150
11	pulizia ordinaria fermate	400
12	pulizia a fondo fermate	200

Art. 23 - REVISIONE PREZZI

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni superiori al 5% rispetto all'importo complessivo di aggiudicazione, lo comunica alla stazione appaltante con esplicita riserva.

Il Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria terrà conto delle variazioni dell'indice medio annuo ISTAT FOI e delle variazioni del CCNL pulizia/multiservizi. Essendo l'appalto quantificato in 80% manodopera e 20% altro (costi materie prime, servizi, ecc.), le variazioni dell'indice medio annuo ISTAT FOI verranno applicate sul 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione (costi materie prime, servizi, ecc.), mentre gli incrementi del CCNL sull'80% dell'importo complessivo di aggiudicazione (manodopera). L'adeguamento del corrispettivo verrà riconosciuto con decorrenza dal terzo anno per le variazioni dell'indice ISTAT FOI



riferite all'anno legale di inizio contratto, mentre gli adeguamenti del CCNL verranno riconosciuti dal mese di decorrenza del rinnovo contrattuale.

Gli incrementi verranno riconosciuti se superano complessivamente il 5% dell'importo complessivo di aggiudicazione ripartito in manodopera (80%) e altro (20%).

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato.

Art. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del Contratto, Foro competente è quello di Cagliari.

CAPITOLO 2: Norme Tecniche

Art. 1 - PREMESSA - DISPOSIZIONI GENERALI

Nell'esecuzione di qualsiasi operazione dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 29.01.2021 e ss.mm.ii. (rif. G.U. n.42 del 19.02.21 e n.236 del 02.10.21), recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".
- b) Tutti i materiali e le attrezzature da impiegare, secondo le necessità, per il servizio di pulizia, debbono essere approvvigionati a cura e spese dell'Appaltatore; lo stesso resta obbligato a mantenerne scorte sufficienti a garantire 15 giorni di autonomia. ARST SpA si riserva la facoltà di esercitare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, un controllo sulle giacenze di detergenti e mezzi di pulizia, i quali devono risultare quantitativamente congrui, efficienti ed in buono stato, nonché idonei al raggiungimento dei risultati per i quali sono adoperati. In ogni caso i detergenti che l'impresa userà nelle operazioni di pulizia non dovranno compromettere minimamente l'aspetto, l'integrità e la durata dei particolari su cui vengono impiegati. ARST SpA, in qualunque momento, potrà ordinare la sospensione nell'uso di detti prodotti e chiedere il risarcimento di eventuali danni patiti;
- c) Non è consentito utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante.
- d) Non possono utilizzarsi nello svolgimento del servizio apparecchiature ed attrezzi che creino solchi nelle superfici;
- e) è vietato l'impiego di sostanze il cui utilizzo risulti in contrasto con la vigente normativa in materia di scarico delle acque reflue;
- f) In ottemperanza alle norme vigenti l'impresa appaltatrice deve fornire idonea e completa documentazione riguardante tutti i rischi che, dall'espletamento della propria attività, potrebbero coinvolgere, a qualunque titolo, ARST SpA; per ciascun prodotto utilizzato dovranno essere forniti all'appaltante le schede tossicologiche e d'uso.
- g) I dipendenti dell'impresa appaltatrice dovranno essere, a cura e spese del datore di lavoro dell'impresa medesima, formati ed informati sulla tipologia delle prestazioni da fornire, nonché provvisti di idonei D.P.I.(dispositivi di protezione individuale);
- h) L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta, negli appositi sacchetti a perdere, delle immondizie, dei rifiuti e di quant'altro risultante dalle operazioni di pulizia, ed al deposito degli stessi nei cassonetti portarifiuti, prossimi alla sede del servizio, ovvero curando la raccolta differenziata organizzata ad esempio con i servizi c.d. "porta a porta" laddove previsto dal comune presso il quale si svolge il servizio (inclusa l'esposizione in strada dei contenitori secondo i calendari comunali). Per ogni tipologia di operazione l'appaltatore ha l'onere di provvedere al conferimento delle varie tipologie di rifiuti raccolti nei rispettivi contenitori di raccolta differenziata, qualora gli stessi non fossero presenti dovranno essere forniti dall'appaltatore stesso in quantità adeguata alle necessità di ogni locale, e nel rispetto delle normative comunali vigenti.
- i) L'Appaltatore deve utilizzare, per l'espletamento del servizio, idonei mezzi meccanici conformi (aspirapolvere, lavasciuga, autospazzatrice e pulitrici, motoscope, ecc.). Tutte le attrezzature devono essere conformi ai CAM ed alle leggi ed alle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. I mezzi devono essere sempre individuabili



attraverso un numero di matricola associato alla relativa documentazione tecnica che dovrà sempre essere resa disponibile ad ARST durante i controlli. Tutti gli oneri relativi all'acquisto, manutenzione e azionamento delle apparecchiature sono a totale carico dell'Appaltatore.

- j) Sono a carico di ARST SpA:
1. i costi per consumi elettrici ed idrici e per lo smaltimento dei rifiuti (tributi comunali).
 2. I prodotti di consumo per i servizi igienici (sapone, carta asciugamani, carta igienica) e i sacchetti necessari per la raccolta differenziata. Detti materiali saranno forniti periodicamente da ARST SpA secondo modalità da definire con il Responsabile della Sede ed il suo utilizzo sarà opportunamente rendicontato.
- k) L'Appaltatore deve attenersi a tutte le indicazioni fornite giornalmente da ARST SpA, affinché il servizio si svolga senza intralciare in alcun modo i lavori di ufficio, le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli da parte del personale di officina, l'accesso e transito dei viaggiatori nelle stazioni, autostazioni o uffici aperti al pubblico.
- l) Durante l'esecuzione delle pulizie dovranno essere utilizzati appositi cartelli e segnalazioni che delimitino gli spazi bagnati, o comunque non percorribili in osservanza al D. Lgs. 81/08, al fine di evitare infortuni.

Art. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO.

Il presente Capitolato disciplina l'effettuazione del servizio di pulizia dei locali aziendali e le altre operazioni accessorie. Le operazioni dovranno essere rese in conformità a quanto previsto dal successivo Art. 3, relativamente alle modalità di esecuzione.

Le schede tecniche definiscono le tipologie di operazioni da erogare, sede per sede, compresi eventuali depositi periferici, e precisamente stabiliscono:

- 1) Luogo di esecuzione, indicazione dei locali e della loro superficie
- 2) Tipologia e frequenza delle operazioni richieste

Art. 3 – TIPOLOGIE E MODALITA' DI ESECUZIONE.

L'appaltatore dovrà preliminarmente predisporre un piano dei cicli di lavorazione (inteso come sequenza ottimale di operazioni), da sottoporre ad approvazione di ARST SpA, e finalizzato alla razionalizzazione del lavoro ed al conseguimento dell'efficacia sia in termini di risultato finale che di ottimizzazione dei tempi di lavoro, qualora non già previsto nell'offerta tecnica di cui all'art.16 delle "Norme Generali".

Le operazioni di pulizia previste sono le seguenti:

1. Pulizia ordinaria delle superfici

Tale attività, valida in generale per tutte le tipologie di locali, prevede:

- 1.1. spazzatura dei pavimenti e/o gradini mediante aspirapolvere, scopa elettrica o scopatura ad umido o con feltro anti polvere trattato anti staticamente, a seconda delle caratteristiche e dello stato della superficie da pulire o delle richieste del Responsabile Locale di ARST (ad esempio in occasione della pulizia dei locali officina devono essere rimosse le macchie oleose che potrebbero causare pericoli di scivolamento);
- 1.2 asciugatura delle zone eventualmente umide o bagnate (solo nel caso di superfici coperte)



- 1.3 svuotamento, disinfezione e sostituzione sacchetti dei cestini e raccolta dei rifiuti presenti nelle aree di pulizia; svuotamento e pulizia eventuali posacenere, etc;
- 1.4 sanificazione punti di maggior contatto aree promiscue (es. postazioni di lavoro, maniglie, corrimano, braccioli, pulsantiere, etc.).

2. Pulizia a fondo delle superfici

Tale attività, valida in generale per tutte le tipologie di locali ad eccezione dei locali dell'officina, prevede:

- 2.1. la esecuzione delle operazioni di cui al punto 1 (pulizia ordinaria);
- 2.2. il lavaggio di pavimenti e/o gradini. Il lavaggio della pavimentazione interna delle autostazioni/stazioni dovrà essere eseguito obbligatoriamente, con macchinari lavasciuga per limitare l'interferenza con i passeggeri in transito e quindi i tempi di esecuzione. Il lavaggio delle superfici degli uffici potrà essere effettuato ove applicabile, con l'ausilio di apposita apparecchiatura.
- 2.3 pulizia accurata di arredi (mobili, scaffali, scrivanie, caloriferi, sedie, punti luci...) ed attrezzature (scaffali, banchi e piani di appoggio in generale, personal computer, stampanti, telefoni, etc.) mediante aspiratura/spolveratura con panno antistatico e prodotti specifici per le superfici trattate;
- 2.4 eliminazione ragnatele e depolverizzazione di pareti, pilastri, soffitti, balaustre, ringhiere;
- 2.5 svuotamento, disinfezione e sostituzione sacchetti dei cestini e raccolta dei rifiuti presenti nelle aree di pulizia; svuotamento e pulizia eventuali posacenere, etc.;
- 2.6 Sanificazione inclusa aerazione

3. Pulizia superfici e attrezzature locali officina e magazzino

Premesso che il lavaggio dei pavimenti dovrà essere necessariamente eseguito, sulle superfici industriali, con apparecchi meccanizzati (lavasciuga), la Pulizia specifica delle superfici locali officina e magazzino prevede le attività applicabili di cui al punto 2 (pulizia a fondo) con particolare cura dei seguenti dettagli:

- 3.1. lavaggio, asciugatura e sgrassatura dei pavimenti con apposito macchinario meccanizzato lavasciuga (ove applicabile, previa valutazione con il Responsabile locale in merito alla tipologia di superficie) ed eliminazione delle macchie oleose/grasse mediante detergente specifico per pavimenti di officina.
- 3.2. L'utilizzo, laddove necessario, di materiali assorbenti conformi alla normativa vigente.
- 3.3 Rimozione dei detriti di lavorazione (tranne nei casi esclusi dal Responsabile locale, ad esempio tornio in fossa CRM Monserrato) ed aspiratura/spolveratura dei macchinari, delle attrezzature e dei banchi di lavoro d'officina; per i banchi, se necessario e consentito, si opererà anche ad umido con panni ed idonei prodotti.
- 3.4 Aspiratura/spolveratura dei banchi di distribuzione materiali di magazzino, se necessario e consentito anche ad umido con panni ed idonei prodotti.
- 3.5 Sanificazione inclusa aerazione
- 3.5 svuotamento, disinfezione e sostituzione sacchetti dei cestini e raccolta dei rifiuti presenti nelle aree di pulizia; svuotamento e pulizia eventuali posacenere, etc;



4. Pulizia piazzali, marciapiedi, banchine, parcheggi

Tale attività prevede:

- 3.1. spazzatura delle superfici ove possibile con motoscopo o apparecchiatura equivalente, previa rimozione di eventuali rifiuti solidi di dimensioni evidenti; gli interventi dovranno essere estesi ad eventuali scale di emergenza interne/esterne ed anditi adiacenti;
- 3.2. pulizia caditoie a terra;
- 4.2. sfalcio delle zone verdi presenti in piazzale, eliminazione delle erbacce ed altra vegetazione spontanea; idoneo smaltimento degli eventuali rifiuti vegetali prodotti.
- 4.3. svuotamento, disinfezione e sostituzione sacchetti dei cestini e raccolta dei rifiuti presenti nelle aree di pulizia; svuotamento e pulizia eventuali posacenere, etc;
- 4.4 Pulizia monitor informativi, emettitrici biglietti, supporti pubblicitari, etc.

Resta inteso che a prescindere dalla frequenza degli interventi indicati nelle schede tecniche per la pulizia delle intere aree di piazzali, marciapiedi, etc., dovranno essere rimossi all'occorrenza tempestivamente e/o su richiesta del Responsabile locale, i rifiuti di evidente pezzatura (es. lattine, bottiglie, etc.) presenti nelle suddette aree considerato che le stesse sono sempre adiacenti a locali oggetto di interventi a frequenza giornaliera.

5. Pulizia a richiesta di tipo generico

Tale attività è da eseguirsi in casi non prevedibili ed urgenti esclusivamente dietro specifica richiesta di ARST. Il Responsabile locale ARST provvederà a richiedere all'appaltatore il preventivo degli interventi prima di avviare l'iter autorizzativo della prestazione. In ogni caso è necessario fare riferimento ai contenuti dell'art.3 del Capitolo 1 - Norme Generali.

6. Pulizia Servizi igienici

Tale attività prevede quelle applicabili di cui al punto 2 (pulizia a fondo) con particolare cura dei seguenti dettagli:

- 6.1. pulizia accurata e disinfezione di tutti i sanitari (lavandini, bidet, w.c., docce, etc.) e della rubinetteria con appositi detergenti igienizzanti;
- 6.2. pulizia ed asciugatura specchi ed accessori, compresi quelli mobili (ad es. contenitori sapone liquido);
- 6.3. pulizia dei rivestimenti in ceramica o simili;
- 6.4. ripristino dei livelli di detergenti, carta igienica e salviette; detto materiale sarà fornito periodicamente da ARST SpA secondo modalità da definire con il Responsabile della Sede ed il suo utilizzo sarà opportunamente rendicontato.
- 6.5. pulizia accurata e disinfezione dei pavimenti con appositi detergenti igienizzanti;
- 6.6 svuotamento, disinfezione e sostituzione sacchetti dei cestini e raccolta dei rifiuti presenti nelle aree di pulizia;
- 6.7 eventuale ripristino degli scarichi intasati. Sono comprese tutte le operazioni effettuabili facilmente, anche con lo smontaggio di scarichi, sifoni e tubazioni esterne, pozzetti ispezionabili ecc. ovvero con l'utilizzo di apparecchiature specifiche. Sono esclusi gli interventi che richiedano anche opere murarie o idrauliche complesse.



6.8 Sanificazione inclusa aerazione

7. Pulizia refettorio – area consumazione pasti

Tale attività prevede quella indicata per la pulizia a fondo (punto 2) con particolare cura per:

- 7.1 pulizia accurata, sgrassatura e disinfezione di lavandini, rubinetterie, piani, tavoli, banchi;
- 7.2 pulizia di sedie, poltrone, sgabelli etc.
- 7.3 Sanificazione inclusa aerazione

8. Pulizia Infissi e superfici vetrate.

- 8.1 lavaggio ed asciugatura di tutte le superfici vetrate;
- 8.2 lavaggio con specifico detergente ed asciugatura di tutti gli infissi (vetrati o ciechi, porte antipanico etc.) interni ed esterni in tutte le loro parti incluse eventuali tapparelle, cassonetti, maniglie, maniglioni antipanico, davanzali, etc.
- 8.3 Pulizia monitor informativi, emettitrici biglietti, supporti pubblicitari, etc.

Qualora le attività suindicate comportino la necessità di utilizzo di macchinari/attrezzature per l'accesso in quota, l'appaltatore dovrà informare preliminarmente ARST affinché siano valutati gli specifici rischi e misure preventive e protettive da adottare.

9. Pulizia balconi e terrazze.

Tale attività prevede:

- 9.1 spazzatura e lavaggio delle superfici calpestabili;
- 9.2 rimozione di residui (fogliame, carte, etc.);
- 9.3 pulizia caditoie a terra
- 9.3 estirpazione di vegetazione spontanea.
- 9.4 svuotamento e pulizia eventuali posacenere, etc;

10. Pulizie Fosse di lavoro di officina.

Tale attività prevede:

- 10.1 aspirazione/spazzatura, lavaggio e sgrassaggio del pavimento, dei gradini e delle pareti delle fosse di lavoro. Si utilizzeranno apparecchiature e prodotti idonei a rendere le fosse pulite ed utilizzabili dal personale.
- 10.2 sanificazione

11. Pulizia ordinaria fermate metrotranviarie.

Tale attività prevede:

- 11.1 vuotatura dei cestini portarifiuti con pulitura ad umido, disinfezione e sostituzione dei sacchetti per la



spazzatura; svuotamento e pulizia eventuali posacenere, etc;

11.2 spolveratura e pulizia ad umido di arredi (panchine ecc.)

11.3 raccolta rifiuti grossolani e spazzatura della pavimentazione e dei marciapiedi.

Per le fermate sopraelevate l'attività è riferita anche al piano sopraelevato, alle rampe di scale ed ai vani ascensore.

12. Pulizia a fondo fermate metrotranviarie.

Tale attività prevede:

12.1 tutte le attività di cui al punto 11 (pulizia ordinaria)

12.2 spazzatura dei pavimenti e lavaggio con idonei prodotti;

12.3 rimozione dei graffiti con prodotti adeguati non corrosivi e non abrasivi, spolveratura, pulizia ad umido ed asciugatura delle pensiline, dei pilastri di sostegno, delle apparecchiature (plafoniere, corpi illuminanti, citofono, telecamere, monitor informativi, etc.)

12.4 disinfezione dei cestini portarifiuti

12.5 Sanificazione.

Per le fermate sopraelevate l'attività è riferita anche al piano sopraelevato, alle rampe di scale ed ai vani ascensore.

13. Gestione bagni

L'attività, al momento da eseguire solo nella sede Automobilistica di p.zza Matteotti, prevede quanto di seguito indicato:

13.1 Premessa

L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 29.01.2021 e ss.mm.ii. (rif. G.U. n.42 del 19.02.21 e n.236 del 02.10.21), recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti". Dovranno essere adottate inoltre tutte le misure previste dalle norme anti contagio emanate dagli Enti competenti e da ARST SpA in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia derivante dal c.d. virus Covid-19.

13.2 Attività richieste

L'appaltatore dovrà garantire la gestione dei bagni, attraverso il presidio fisso per assicurare custodia, controllo, pulizia e sanificazione continua, durante l'apertura dei servizi. Dovrà inoltre essere garantita la manutenzione ordinaria dei locali.

L'appaltatore dovrà assicurare l'apertura e la chiusura dei servizi negli orari di seguito stabiliti:

Orari nei giorni feriali e festivi: dalle 7:30 alle 21:30.

Gli orari di apertura e chiusura dovranno essere chiaramente riportati su cartelli ben visibili affissi agli ingressi dei bagni, nonché all'interno delle strutture, a cura e spese dell'appaltatore (la cartellonistica dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile della Sede).



Durante gli orari di apertura, dovrà essere sempre garantita la presenza del personale dell'appaltatore che assicuri il rispetto delle norme di seguito specificate.

È fatta salva la facoltà di ARST di richiedere un'ulteriore rimodulazione qualora dovessero manifestarsi diverse esigenze aziendali e/o dei clienti fruitori del nostro servizio di trasporto.

Per l'utilizzo dei bagni pubblici, L'appaltatore potrà richiedere agli utenti utilizzatori il pagamento di una tariffa massima di € 1,00 (un euro). In tal caso gli oneri contabili/fiscali saranno a totale carico dell'appaltatore che è tenuto a rendicontare mensilmente ad ARST l'incasso derivante dalle tariffe riscosse.

È fatto obbligo all'appaltatore di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile terzi per eventuali danni arrecati a persone e/o cose esonerando ARST da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Gli addetti alla custodia, pulizia e controllo dei bagni possono richiedere anche tramite la forza pubblica (previo avviso al Responsabile della Sede o suo delegato), l'allontanamento di chiunque arrechi disturbo e/o pericolo per i frequentatori dei bagni.

All'interno dei bagni è vietato:

- arrecare disturbo agli altri utenti;
- introdurre animali, fatta eccezione per i cani di accompagnamento di non vedenti;
- utilizzare gli arredi e gli accessori in modo difforme dalla loro destinazione;
- deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo i manufatti e gli accessori.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dalla legge, fatto salvo il risarcimento del danno.

Tale disciplina di utilizzo dovrà essere, a cura dell'appaltatore, adeguatamente pubblicizzata (previa autorizzazione del Responsabile della Sede o suo delegato), con affissione su cartelli ben visibili affissi agli ingressi dei bagni nonché all'interno delle strutture.

In presenza di violazioni alle disposizioni innanzi citate, gli addetti alla custodia e controllo dovranno, in casi di inadempimento al loro semplice richiamo verbale, fare tempestiva segnalazione al Responsabile della Sede o suo delegato.

In occasione di manifestazioni pubbliche che avvengano al di fuori delle fasce orarie di cui al punto 2. il servizio dovrà essere ugualmente erogato, senza che sia previsto alcun compenso da parte di ARST.

ARST si riserva la facoltà, in ogni momento di effettuare i controlli necessari per verificare l'efficienza del servizio in ogni suo aspetto.

Eventuali deficienze e/o difetti solo se dovute ad inadempienze o colpe dell'appaltatore, verranno contestate, comunicando anche l'applicazione della penale per ciascuna inadempienza riscontrata.

È obbligo dell'appaltatore segnalare tempestivamente qualsiasi circostanza di pericolo, anche potenziale, nonché qualsiasi necessità di intervento urgente, che sia compresa o esclusa dalle prestazioni previste nel servizio di che trattasi, al Responsabile della Sede, restando a carico di questi ultimi le valutazioni in merito alla effettuazione degli stessi interventi, fermo restando gli obblighi comunque previsti a carico dell'appaltatore. Difatti, in caso di pericolo imminente, l'appaltatore deve porre in essere tutto quanto necessario ad evitare o limitare qualsiasi



danno, anche mediante immediata evacuazione totale dei bagni. Si precisa che, in caso di mancato o cattivo funzionamento di alcuni elementi sanitari o accessori, tali da costituire pericolo, anche potenziale per i fruitori, L'appaltatore, nelle more di qualsiasi intervento, è tenuta ad inibirne l'uso con ogni mezzo e a segnalare tempestivamente il caso al Responsabile della Sede.

13.3 Pulizia e manutenzione dei bagni

È a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria dell'intera struttura dei bagni che dovranno essere garantite costantemente durante gli orari di apertura di cui al punto 2. secondo quanto di seguito precisato ed eseguite in modo da non arrecare alcun fastidio o disservizio al pubblico avventore.

La gestione dei bagni consisterà in:

- apertura e chiusura dei bagni, assicurando che nelle ore di chiusura siano chiuse tutte le porte, in modo da impedire intrusioni e danneggiamenti;
- manutenzione ordinaria dei bagni assicurando il corretto funzionamento di tutte le parti che lo compongono e degli impianti che ne fanno parte;
- spazzamento dei pavimenti;
- lavaggio, con idonei detersivi, dei pavimenti e rivestimenti con conseguente asciugatura degli stessi;
- pulizia e disinfezioni di tutti gli apparecchi igienico – sanitari e relativa rubinetteria;
- spolverature di tutte le pareti e solai dei locali;
- spolverature degli apparecchi illuminanti;
- pulizia di entrambe le facciate di porte e infissi in genere, sia interne che esterne;
- sanificazione di tutti gli ambienti contro virus, spore, funghi, batteri, microrganismi, insetti, animali infestanti, ecc.;
- quant'altro non espressamente previsto ma comunque necessario a garantire la piena efficienza ed igiene del servizio e delle strutture;

L'appaltatore deve fornire, a sua totale cura e spese il seguente materiale (conforme ai requisiti dei CAM citati in premessa):

- il materiale necessario per la pulizia, disinfezione e sanificazione;
- sapone liquido e relativi erogatori;
- carta igienica e relativi supporti;
- carta asciugante e relativi supporti (nel caso di malfunzionamento degli asciugatori ad aria già presenti);
- sacchetti per la raccolta rifiuti e relativi supporti;
- gel igienizzante per i fruitori dei servizi, e relativi erogatori.

Durante gli orari di apertura, dovrà essere sempre garantita la presenza di personale dell'appaltatore che assicuri lo svolgimento delle attività suindicate.

Le installazioni di erogatori, supporti etc., dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dal Responsabile della Sede.

L'appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia di Sicurezza ed al rispetto di tutte le norme anti contagio emanate dagli Enti competenti in materia di gestione della pandemia da COVID19.

Tutti gli interventi di pulizia, disinfezione e sanificazione dovranno essere registrati in apposita modulistica da predisporre a carico dell'appaltatore e da rendere disponibile al Responsabile della sede al quale in ogni caso dovrà essere trasmesso il riepilogo degli interventi con cadenza mensile.

L'appaltatore dovrà sempre garantire la buona conservazione delle strutture, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei fruitori dei bagni.

I bagni pubblici sono a disposizione degli utenti del servizio di trasporto pubblico, purché gli stessi non disturbino, non danneggino i manufatti e gli accessori, e purché non violino le vigenti disposizioni e raccomandazioni normative e/o regolamentari.

Art. 4 – FREQUENZE ED ORARI DI INTERVENTO

Le pulizie dovranno essere eseguite secondo le modalità e le frequenze indicate nelle "Schede Tecniche", negli orari e nei giorni preventivamente concordati col Responsabile locale di ARST.

Gli orari e i giorni potranno essere variati, con ragionevole anticipo, per mutate esigenze aziendali. L'appaltatore è obbligato a fornire mensilmente al Responsabile locale di ARST un prospetto riguardante l'esecuzione dei lavori.

La frequenza di intervento, considerata la durata variabile dei mesi, è calcolata sul mese standard di 30 giorni. A titolo di esempio si riporta di seguito la legenda relativa alla frequenza degli interventi convenzionale e la corrispondente descrizione così come riportata nelle schede tecniche relative a ciascun LOTTO.

Frequenza mensile convenzionale (voci principali)	Descrizione
0,08	1 volta all'anno
0,17	1 ogni 6 mesi
0,2	1 ogni 5 mesi
0,25	1 ogni 4 mesi
0,33	1 ogni 3 mesi
0,5	1 ogni 2 mesi
1	1 ogni mese
2	2 ogni mese
4	1 volta/settimana
8	2 volte/settimana
12	3 volte/settimana
15	1 volta/g ogni 2/g
16	1 volta/g per 4g/7g*
20	1 volta/g per 5g/7g*
24	1 volta/g per 6g/7g*
30	1 volta/g per 7g/7g
48	2 volte/g per 6g/7g*

60	2 volte/g per 7g/7g
72	3 volte/g per 6g/7g*
90	3 volte/g per 7g/7g
* 4g/7g = solitamente dal lunedì al giovedì * 5g/7g= solitamente dal lunedì al venerdì; * 6g/7g= solitamente dal lunedì al sabato;	

Art. 5 – REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute. Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta di ARST, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

Art.6 – ALLEGATI

- CAM : Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".: D.M. 29.01.2021 e ss.mm.ii. (rif. G.U. n.42 del 19.02.21 e n.236 del 02.10.21).

(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione

- CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE;
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI:
- DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI;
 - DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE
DELLE SUPERFICI;
 - DETERGENTI E PRODOTTI IN CARTA TESSUTO PER L’IGIENE
PERSONALE



CF

- A. Introduzione**
- B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**
- C. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile**
- a) **Selezione dei candidati**
1. Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale
- b) **Specifiche tecniche**
1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)
2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie.....
3. Macchine
- c) **Clausole contrattuali.....**
1. Formazione del personale addetto al servizio.....
2. Sistema di gestione della qualità'
3. Prodotti ausiliari per l'igiene
4. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile.....
5. Fornitura di materiali igienico- sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani.
6. Gestione dei rifiuti
7. Rapporto sui prodotti consumati
8. Clausola sociale.....
- d) **Criteri premianti**
1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto
2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale
3. Criterio sociale
- D. criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici**
- a) **SPECIFICHE TECNICHE (criteri ambientali minimi) dei Detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre utilizzati PER le pulizie ordinarie**
1. Possesso dell'etichetta ambientale ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024
2. Detergenti concentrati: specifiche tecniche (criteri ambientali minimi).....
- E. criteri ambientali minimi dei Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici**
- a) **specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) Dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) per le pulizie periodiche E straordinarie**
1. Biodegradabilità dei tensioattivi.....
2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate.
3. Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici: conservanti
4. Fragranze e coloranti.....
5. Enzimi
6. Sistemi di dosaggio
7. Requisiti dell'imballaggio
8. Idoneità all'uso
9. Criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità
- F. Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale**
- a) **SPECIFICHE TECNICHE**
1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti



Handwritten signature or initials in blue ink.

- b) CRITERI PREMIANTI
 - 1. Prodotti in carta tessuto non sbiancata.....
- 5. *criteri ambientali minimi dei detersivi per l'igiene personale*.....
 - a) SPECIFICHE TECNICHE
 - 1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti.....



Handwritten signature in blue ink.

A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, ha lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile nonché connessi alle forniture di alcuni altri prodotti per l'igiene. A tal fine stabilisce pertanto i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia nonché i Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale.

B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

I CAM dedicati ai servizi ed ai prodotti per la pulizia mirano innanzitutto alla riduzione delle sostanze pericolose. A tal fine impongono l'acquisto e l'uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l'impiego di elementi tessili in microfibra, l'uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentono di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.

La microfibra, così come evidenziato in vari studi, consente infatti di ridurre il consumo di acqua e di sostanze chimiche del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro, di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro e, rispetto all'acquisto di elementi tessili non in microfibra, di risparmiare il 60% dei costi considerando l'intero ciclo di vita. Le frange di lavaggio in microfibra, più leggere dei panni tradizionali, richiedono minori quantità di soluzione detergente e riducono il ripetuto sollevamento di pesanti secchi d'acqua¹, ancorché causano, durante il lavaggio, dispersione di microplastiche nei recettori idrici che non potendo, allo stato della tecnologia attuale, essere filtrate dagli impianti di trattamento delle acque, inquinano il mare. Per arginare tale forma di inquinamento, i CAM prevedono specifica formazione, in quanto anche le condizioni di lavaggio delle fibre sintetiche influenzano la quantità di microplastiche rilasciate.

Per valorizzare il ciclo dei rifiuti e ridurre l'uso delle risorse, oltre all'impiego di tessili in microfibra e al divieto di uso di prodotti monouso e di prodotti non riparabili, i CAM consentono la possibilità di usare prodotti detergenti concentrati, pertanto con imballaggi dai volumi ridotti. Altresì impongono che i carrelli per le pulizie manuali abbiano secchi e vassoi di plastica riciclata e promuovono la diffusione di detergenti con imballaggi primari riciclati e le macchine realizzate con componenti di plastica riciclata.

Per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del servizio, i CAM valorizzano le pulizie manuali, almeno nei cantieri ove questa modalità risulti appropriata, nonché specifiche funzionalità che rendono più efficienti le macchine ed impongono l'acquisto e l'uso di prodotti in carta tessuto costituiti da fibre riciclate e/o provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, fabbricate in impianti con le migliori tecnologie disponibili in relazione ai consumi energetici ad alle emissioni di inquinanti.

¹ [gpp/pdf/tbr/181113_jrc113795_gpp_cleaning_services_tr_final.pdf](#), Rapporto tecnico relativo alla definizione dei criteri di GPP europei per il servizio di pulizia del JRC, 2018.



lh

C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE

C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre. Tale documento di CAM si applica anche qualora il servizio sia reso nell’ambito di un servizio di “global service” o “multifunzione”, nel caso in cui sia destinato al settore civile. Include pertanto gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, treni, aeromobili, natanti e assimilati. La pulizia delle superfici esterne riguarda esclusivamente quelle operazioni che tipicamente svolgono le imprese di pulizia, dunque non comprende, ad esempio, la pulizia di superfici vetrate raggiungibili con il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. Per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, si applica l’apposito documento di Criteri Ambientali Minimi, di cui all’allegato 2 del presente decreto.

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l’opportunità di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento tenendo conto del mercato di riferimento.

1. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L’offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione.

Verifica: Verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 o indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I detersivi usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detersivi multiuso, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detersivi per cucine, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detersivi per finestre, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;



Handwritten signature or initials in blue ink.

- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.


I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

2. DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di



laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

3. MACCHINE

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Verifica: Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.

c) CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:



- Differenze tra deterzione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Verifica: Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.



Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

3. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura $dTex \leq 1$. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in $dTex$ della microfibra utilizzata² e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

² Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il $dTex$ della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1 .



Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: Le verifiche sono effettuate *in situ* e su base documentale. Le verifiche *in situ* sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato, secondo quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016.

4. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.



Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO-SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI.

(Il presente criterio ambientale si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti. Altri sistemi di asciugatura, quali quelli ad aria o con asciugamano a rotolo, non sono citati né sono oggetto di specifici criteri ambientali in quanto l'installazione e la gestione di detti sistemi alternativi sono al di fuori del campo di applicazione del presente documento perché non resi da imprese che svolgono servizi di pulizia bensì da imprese specializzate).

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di treni, navi e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

7. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI



EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

8. CLAUSOLA SOCIALE

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino *almeno* le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.


d) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO

Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

- a. uso di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:
 - almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detersivi con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività.
- b. uso di detersivi per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
- c. *se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico:* fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:
 - la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;



PK

- la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 – 14044;
- f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
- g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:
- erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti H;
 - pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
 - presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica (sono assegnati punti A alle macchine che presentano questa caratteristica);
 - presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalità "ECO" (sono assegnati punti B alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano questi sistemi);
 - emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) (sono assegnati punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche).

Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche delle macchine è valutata cumulativamente per consentire alle pulizie manuali di rimanere competitive, specie nel caso in cui il cantiere si adatti anche ad essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovrà essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire $(A + B + C + D + E) = H$).

Verifica: sottoscrizione degli impegni assunti. Per il *sub criterio a)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detersivi con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detersivi con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detersivi totale. *Sub criterio b)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evince l'assenza di fragranze. *Sub criterio c)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. *Sub criterio d)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta. *Sub criterio e)* descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, che devono dimostrare la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualità microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, che deve dimostrarne il plusvalore dal punto di vista ambientale. *Sub criterio f)* indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti con le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 possedute. *Sub criterio g)* dichiarare gli impegni assunti con le informazioni pertinenti. A tale riguardo, devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che i tempi di utilizzo al mese di ciascuna macchina nel cantiere di destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro quadro-tipo ovvero



lf

in riferimento alle aree omogenee più rappresentative)³. Sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda le macchine, le caratteristiche indicate nelle schede tecniche delle macchine che devono essere allegate in offerta, nel caso di impegno ad offrire servizi parzialmente manuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.

2. ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sub criterio A) Si assegnano punti tecnici pari a X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

Sub criterio B) Si assegnano punti tecnici pari a $Y > X$ nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.


Se non previsto come criterio di selezione dei candidati: Sub criterio C) Si assegnano punti tecnici pari a $J = X/2$ nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).

Verifica: *Sub criterio A)* Allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE).

Sub criterio B) oltre a quanto previsto per il sub criterio A), allegare il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

Sub criterio C) indicare il numero di registrazione EMAS oppure allegare la certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta, che deve essere in corso di validità.

³ La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il quantitativo di prodotti da impiegare, anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, dovrà mettere a disposizione le informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del servizio presso edifici, è necessario fornire, in particolare, le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee ed indicare il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali (sedie, scrivanie/banchi, armadi, radiatori, lavabi wc) e suddivise per tipo di locali (esempio aule/stanze, corridoi, servizi igienici, scale ...). E' altresì utile consentire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti ed i relativi tipi di materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali in cui stipare le attrezzature ed i prodotti. Nel caso in cui il servizio non fosse destinato a essere reso presso edifici, le informazioni devono essere adattate al contesto di riferimento.




Be

3. CRITERIO SOCIALE

Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.

Punti tecnici sono assegnati in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.

Verifica: Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI

(C.p.v. 39831200-8 Detergenti; c.p.v. 39831300-9 Detergenti per pavimenti; c.p.v. 39831400-0 Detergenti per schermi; c.p.v. 39831500-1 Detergenti per veicoli; c.p.v. 39831600-2 Detergenti per sanitari....).

a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE UTILIZZATI PER LE PULIZIE ORDINARIE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE ECOLABEL (UE), DER BLAUE ENGEL, NORDIC ECOLABEL, ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN O DI ALTRE ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA UNI EN ISO 14024

Le seguenti categorie di detersivi, utilizzati per le pulizie ordinarie:

- multiuso, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- per cucine, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- per finestre, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detersivi destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce)

per essere utilizzati nei servizi di pulizia e sanificazione affidati da stazioni appaltanti o eseguiti nei locali delle amministrazioni definite stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. o) del D.lgs. 50/2016, e dunque acquistati dalle medesime stazioni appaltanti, devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE), oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, o Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Solo se "concentrati" possono essere privi di etichette ambientali, ma devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali minimi riportati al successivo punto 2 ed in possesso di rapporti di prova di conformità rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

Verifica: Elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali sopra citate descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta riportando il link del disciplinare tecnico.

2. DETERGENTI CONCENTRATI: SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

I detersivi "concentrati", vale a dire:

- prodotti detersivi con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie "a bagnato";
- prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione



possono altresì essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi ai criteri ambientali minimi riportati nel seguito ed in possesso di rapporti di prova, così come descritto nel successivo punto X “Verifiche di conformità”.

Verifica: elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.

I. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017⁴.

La parte A dell'elenco DID⁵ indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n. 1272/2008⁶.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

II. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

i) Sostanze specifiche non ammesse


Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici

⁴ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁵ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

⁶ Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità



Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ⁷ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido -dicilentrilamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detersivi o altri prodotti per la casa⁸.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) ammessa nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito:

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detersivi multiuso, da diluire	0,02g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per cucine, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

I detersivi per finestre, pronti all'uso e da diluire, non devono contenere fosforo.

Non devono essere presenti COV (composti organici volatili) aventi un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150°C in quantità superiore ai limiti specificati di seguito:

Tipo di prodotto	Limite COV
------------------	------------

⁷ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>

⁸ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf



gh

Detergenti multiuso, da diluire	30 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per finestre, da diluire	100 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

b) sostanze e miscele pericolose

- i) I detergenti utilizzati (prodotti finali) non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
- ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle), in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto



Handwritten signature or initials in blue ink.

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione)

* Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele

**In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp⁹).

III. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: CONSERVANTI

⁹ Si considerano le sostanze incluse nella Candidate list alla data del bando di gara o della richiesta di offerta.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

IV. FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi (<http://www.ifraorg.org>). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

V. ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

VI. MICRORGANISMI

Qualora nelle formulazioni siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi:

- ✓ debbono avere un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartenere ad una collezione IDA (international Depository Authority) o il loro DNA deve essere stato identificato conformemente ad un protocollo di identificazione del ceppo;
- ✓ devono appartenere al gruppo di rischio I, quale identificativo della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e all'elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'EFSA-Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- ✓ non devono appartenere a nessuno dei seguenti ceppi patogeni, come deve emergere sulla base dei relativi metodi di prova:
 - E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005
 - Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004
 - Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1
 - Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871
 - Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono geneticamente modificati (MGM) e devono essere sensibili a ciascuna delle 5 principali classi di antibiotici (amminoglicosside, macrolide, betalattame, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o metodo equivalente.

In riferimento alla Carica Microbica i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1×10^5 unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

La durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la Carica Microbica non diminuisce di oltre il 10% ogni 12 mesi conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.



L'etichetta del prodotto contenente microrganismi deve presentare l'informazione relativa alla presenza di microrganismi ed alla durata di conservazione del prodotto.

I prodotti non devono essere usati con un meccanismo di spruzzo a leva e su superfici a contatto con alimenti.

VII. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

VIII. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il rapporto Peso/Utilità (RPU) del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

Il valore RPU è calcolato secondo quanto riportato nella Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017:

$$RPU = \sum ((W_i + U_i) / (D_i * R_i))$$

dove:

W_i: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_i: peso (g) del materiale vergine nell'imballaggio primario (i). U_i = W_i a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;


D_i: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso, D_i = volume del prodotto (in l);

R_i: indice di ricarica. R_i = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o R_i = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita che attestino almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità >1g/cm³ usate con una bottiglia in PET



Handwritten signature or mark.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <math>< 1\text{g/cm}^3</math> usate con una bottiglia in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm^3 in combinazione con una bottiglia in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità <math>< 1\text{ g/cm}^3</math> in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm^3 in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

IX. IDONEITÀ ALL'USO

Il detergente deve essere efficace a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua secondo i test prestazionali per i prodotti detergenti.

Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

X. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ'

La conformità deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali le verifiche devono essere effettuate sulla base:



[Handwritten signature]

- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- di analisi chimiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al Bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Con le citate prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone (NMP), 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;
- e/o
- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diamminotetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),
- e/o
- di una o più sostanze aventi le indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

Laddove il prodotto contenesse microrganismi, il laboratorio dovrà testare (o dovrà verificare che siano stati testati) le caratteristiche di tali microrganismi così come previsto nel criterio pertinente.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti il produttore indica le sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per renderne evidente l'uso in conformità al Codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).


In sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, potrà far eseguire delle analisi presso laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 con prelievi su base campionaria.

In riferimento al criterio sull'imballaggio, l'offerente, qualora il prodotto non fosse costituito da oltre il 50% di plastica riciclata deve presentare il calcolo del valore del rapporto utilità peso (RPU).

La dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attesti almeno detto contenuto di riciclato. La dimostrazione del sistema a rendere per il riutilizzo dell'imballaggio va dimostrata con una dichiarazione dettagliata del produttore del detergente che deve indicare la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi, da documentare allegando idonee immagini fotografiche.

E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI SUPERFICI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:



Handwritten signature or mark.

a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

I detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie, vale a dire:

- prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate;
- deceranti e decappanti
- prodotti per moquette e tappeti
- detergenti acidi forti per pulizie straordinarie
- detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie
- prodotti di manutenzione dei mobili
- prodotti di manutenzione per cuoio/pelle
- prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox
- disincrostante per cucina / lavastoviglie
- detersolventi;
- smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti

laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai seguenti criteri ambientali minimi:

1. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova

Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017¹⁰.

La parte A dell'elenco DID¹¹ indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008¹².

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, ECETOC n.28 (giugno 1988), OCSE 311 o metodi equivalenti.

¹⁰ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

¹¹ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

¹² Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità



Handwritten signature or initials in blue ink.

2. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

- a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione.
- i) Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ¹³ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detergenti o altri prodotti per la casa¹⁴

- ii) Sostanze soggette a restrizione


Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni indicate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

Nei prodotti usati per le pulizie periodiche e straordinarie quali cere, deceranti etc. la quantità ammessa complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito; in riferimento ai prodotti da diluire, la diluizione deve avvenire mediante sistemi di diluizione automatici e manuali (vedi criterio ambientale "sistemi di dosaggio"):

¹³ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>

¹⁴ Note on substance identification and the potential scope of a restriction uses of "microplastics", ECHA 11/07/2018.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti impieghi specifici, pronti all'uso	0,06 g/l di prodotto
Detergenti impieghi specifici, da diluire	0,06 g/l di soluzione, nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), pronti all'uso	1,00 g/l di prodotto
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), da diluire	1,00 g/l di soluzione diluita nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Cere e deceranti	2,00 g/l di prodotto

I detergenti per usi specifici in fase di uso, fatto salvo le cere e i deceranti, non devono contenere più del 20% in peso di COV con punto di ebollizione inferiore a 150°C.

Le cere e deceranti pronti all'uso non devono contenere più del 10% in peso di COV; le cere e deceranti da diluire non devono contenere più del 20% in peso di COV.

b) Sostanze e miscele pericolose

i) I prodotti finali non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, per tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging).

ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo elencate nella tabella di seguito riportata.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

I prodotti che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)



Handwritten signature or mark.

H350	Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i	Può provocare il cancro se inalato
H351	Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F	Può nuocere alla fertilità
H360D	Può nuocere al feto
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d	Sospettato di nuocere al feto
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059	Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031	A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032	A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070	Tossico per contatto oculare
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle
H420	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione



	comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido ϵ -ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Cere metallizzate	H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti	H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele.

**In concentrazioni inferiori all'0,2 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).

3. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: CONSERVANTI

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il prodotto può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

4. FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association, consultabile nel sito <http://www.ifraorg.org>. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o logPow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5. ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.



Handwritten signature or mark.

6. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

7. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Gli imballaggi in plastica devono preferibilmente avere un contenuto di riciclato almeno pari al 30% in peso.

Gli imballaggi devono inoltre essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $>1\text{g}/\text{cm}^3$ usate con una bottiglia in PET - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $<1\text{g}/\text{cm}^3$ usate con una bottiglia in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1 \text{ g}/\text{cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1 \text{ g}/\text{cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1 \text{ g}/\text{cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.

I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.



Handwritten signature or initials in blue ink.

8. IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore.

9. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La conformità, per i prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 con requisiti ecologici altrettanto restrittivi rispetto ai presenti Criteri Ambientali Minimi, è basata su rapporti di prova redatti da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono eseguire le verifiche sulla base di:

- controlli documentali effettuati sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e del prodotto stesso;
- altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- analisi chimiche specifiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti.

Con le prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido bórico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone, 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;
- e/o
- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),
- e/o
- di una o più sostanze appartenenti alle indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

In caso di prodotti privi di rapporti di prova, è necessario acquisire le SDS e le attestazioni di conformità da parte del fabbricante del detergente. I prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o di rapporti di prova, potranno essere sottoposti a prove da parte di laboratori operanti nel settore chimico su tali matrici accreditati ISO 17025 anche, qualora previsto dalla stazione appaltante, con costi a carico dell'aggiudicatario.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti, il produttore deve dare informazioni sulle sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per rendere evidente l'uso in conformità al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

La dimostrazione dell'eventuale contenuto di riciclato degli imballaggi primari, laddove oggetto di punteggio tecnico, va resa, ai sensi di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita, che attesti almeno un contenuto di plastica riciclata pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.



F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli)

a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente specifica tecnica:

1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute.

b) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

1. PRODOTTI IN CARTA TESSUTO NON SBIANCATA

Sub criterio a) Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (punti X)

Sub criterio b) Fornitura di prodotti in tessuto carta non sbiancata (punti Y < X cumulabili con il punteggio X).

Verifica: *Sub criterio a)* Il legale rappresentante dell'impresa offerente presenta l'elenco dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

Sub criterio b) Allegare la scheda tecnica o l'immagine dell'imballaggio primario, laddove riporti questa informazione attraverso un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla UNI EN 14021.

G. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33711900-6 Sapone)

a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:



Am

1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Verifica: Fornire una lista completa dei prodotti offerti riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute.



Handwritten signature in blue ink.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 2021.

Nomina del prof. avv. Federico FRENI a Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 2, comma 4-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, recante nomina del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Il prof. avv. Federico FRENI è nominato Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 24 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2499

21A05884

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 24 settembre 2021.

Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti».

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 34, ai sensi del quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che prevedono la predisposizione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la approvazione di CONSIP S.p.a., di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/ DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano d'azione nazionale sul GPP (*Green public procurement*) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GPP;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;

Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, è stata approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»;

Considerato che, in merito ai Criteri ambientali minimi di cui al citato decreto 29 gennaio 2021, sono emerse criticità in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate, unitamente a talune criticità interpretative ed operative;

Considerata l'urgenza di approntare i necessari interventi correttivi al fine di garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai prodotti in carta tessuto monouso nonché di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri ambientali minimi, l'uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario;

Ritenuto quindi necessario effettuare correzioni all'allegato 1, lett. C, D ed E, e all'allegato 2, lett. B del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. All'allegato 1, sub D, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante: «Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici», sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o limitate», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante «Indicazioni di pericolo», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» è sostituito dal seguente: «Deroghe: le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti nel seguito indicati:»

2. All'allegato 1, sub E, recante «Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici» sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele pericolose», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante «Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:», il periodo: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.» è sostituito dal seguente: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti indicati in tabella A). Tabella A»

b) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non ammesse o limitate», lett. b) punto elenco II), la tabella:



Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Cere metallizzate	H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti	H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

è sostituita dalla seguente:

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Cere metallizzate	H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H 411 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H 410 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Fosfati organici
Cere	Fosfati organici
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti	H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

3. All'allegato 1, sub C, lett. c) punto 3 «Prodotti ausiliari per l'igiene», dal periodo di cui al quinto capoverso «Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante... omississ...», il termine «documentati» è soppresso.

4. All'allegato 2, sub B, lett. c) punto 4 «Prodotti ausiliari per l'igiene», il quinto punto elenco del primo capoverso «- gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione» è soppresso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

